

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

37° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 MARZO 2003

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1272-B) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i>
* BOREA (UDC)	7
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	6
* FASSONE (DS-U)	4
MAGISTRELLI (Mar-DL-U), <i>relatrice</i>	3
* ZANCAN (Verdi-U)	4

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1272-B) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI: Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1272-B, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Magistrelli.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Signor Presidente, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in discussione sono intervenute in ordine all'aumento della pena edittale nel suo massimo, di cui al comma 7 dell'articolo 189 del nuovo codice della strada, e all'esclusione del beneficio di cui al comma 8-*bis* (entrambi previsti all'articolo 2, comma 1, che novella alcune disposizioni dell'articolo 189 di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) per chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza ai feriti. Il beneficio rimane invece per chi causa un incidente con danno alle persone ed entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6 dell'articolo 189 si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

In particolare, con riferimento all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n.285, il provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati ha escluso la previsione della dualità della «condotta colposa di particolare gravità» e del «grave danno ai veicoli» ai fini dell'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Praticamente è stata riproposta la formulazione originaria, cioè è sufficiente la causazione del sinistro con grave danno ai veicoli, tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, del codice della strada, per poter procedere con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un minimo di 15 giorni a un massimo di due mesi.

Un'ulteriore modifica investe anche il comma 6 dell'articolo 189 del codice della strada. In tema di inottemperanza all'obbligo di fermarsi, viene previsto un aumento di pena che passa dai due ai tre anni di reclu-

sione. Conseguentemente, la modifica ha escluso la previsione dell'aumento di pena in caso di condotta colposa di particolare gravità del conducente nella causazione dell'incidente e ha omesso – credo giustamente – l'applicabilità della misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale.

Un ulteriore aumento di pena, come ho già detto, viene previsto al comma 7 dell'articolo 189 del codice della strada, laddove l'inottemperanza a prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite viene punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, rispetto al testo Senato dove era prevista invece la pena massima di due anni di reclusione.

Il nuovo testo continua a prevedere l'esclusione dell'arresto e dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, per chi, pur non avendo ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, si sia messo a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro le ventiquattro ore dal fatto. Però viene escluso dal beneficio chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite, di cui al comma 7.

Come avevamo già commentato in occasione della precedente lettura da parte del Senato, la norma da noi approvata era rivolta alla tutela della parte lesa, la quale almeno, dopo la disavventura, con il ravvedimento del conducente dell'auto pirata, poteva contare sul risarcimento del danno; invece, se accettiamo la nuova formulazione, quel caso specifico viene precluso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Il testo licenziato dalla Camera dei deputati costituisce sicuramente un peggioramento rispetto a quello approvato in prima lettura dal Senato. Basterebbe osservare che, mentre nel testo approvato dal Senato si era giustamente fatto riferimento alla gravità della condotta colposa che dà luogo all'incidente nel quale poi si inserisce l'omissione di soccorso (di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2), nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento si ha riguardo esclusivamente al grave danno ai veicoli coinvolti. Quindi, paradossalmente, se un individuo si scontra con un carro armato provocando poco danno, vi sono lievi conseguenze; se invece si scontra con un *cochecito*, naturalmente le conseguenze sono più gravi. Se si aumenta la pena, bisogna cercare di stabilire criteri che non siano palesemente illogici.

FASSONE (*DS-U*). Delle sei modifiche apportate dalla Camera, tre mi paiono senz'altro condivisibili, due sono tali che personalmente avrei preferito il testo approvato dal Senato ma rientrano in quel campo di opinabilità per cui si possono accettare, una invece mi vede contrario in modo netto.

È sicuramente condivisibile l'espunzione dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale dall'elenco delle misure cautelari applicabili, perché questo attiene all'allontanamento dalla casa di abitazione previsto per

reati di violenza domestica, e quindi effettivamente l'inserimento era inopportuno. È condivisibile l'allineamento a tre anni del massimo della pena previsto sia nel comma 6 sia nel comma 7 dell'articolo 189 del codice della strada, per cui esprimo pieno assenso.

È opinabile che la Camera abbia circoscritto il beneficio secondo il quale non è più passibile di arresto o di misura cautelare la persona che si consegna all'autorità giudiziaria entro ventiquattro ore al solo caso di colui che non ottempera all'obbligo di fermarsi (di cui al comma 6 dell'articolo 189), mentre abbia ritenuto irrilevante a questo fine colui che si consegna avendo non ottemperato all'obbligo di prestare assistenza (comma 7). La nostra disposizione era volta proprio a favorire questo atteggiamento di collaborazione e di messa a disposizione dell'autorità giudiziaria; c'è il timore che, eliminando tale beneficio, colui che si è allontanato e non ha timore di essere raggiunto dalle indagini si renda «uccel di bosco» definitivamente.

È in qualche modo accettabile l'intervento nel senso che le misure cautelari sono comunque applicabili non con un criterio di automatismo ma evidentemente con l'osservanza generale dei parametri secondo cui le misure sono legittimate: cioè, essendo venuto meno il pericolo di fuga e verosimilmente gli altri pericoli di reiterazione o di inquinamento probatorio, è probabile che il giudice non ravvisi gli estremi per applicare la misura e quindi questo – come dicevo – rientra nel campo di accettabilità.

Sono invece fermamente contrario, come ha già sottolineato il senatore Zancan, alla modifica apportata alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, vale a dire l'espunzione delle parole: «se l'incidente è causato da una condotta colposa di particolare gravità».

Come è noto, la sanzione della sospensione della patente è particolarmente afflittiva soprattutto per chi deve usare il veicolo per ragioni di lavoro. Nel corso del dibattito in prima lettura presso il Senato, avevamo affermato – credo concordemente – che in una situazione in cui non vi è danno alle persone ma solamente alle cose e in cui la gravità del danno è rapportata a criteri abbastanza elastici e fluttuanti (posto che l'articolo 80, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 parla di gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, e quindi è una fattispecie a sua volta già abbastanza elastica), il connettere una sanzione accessoria di particolare afflittività ad un evento elastico nella sua oggettività e del tutto sganciato dalla quantità di colpa del soggetto rischia fortemente di urtare contro il principio secondo cui la responsabilità penale è personale, principio che proietta evidentemente la sua valenza anche in quelle sanzioni che non sono propriamente penali, ma hanno una natura sostanzialmente affine ad esse.

Sotto tale profilo, la mia avversione a questo intervento è molto netta. Complessivamente, valuterà il Capogruppo quale atteggiamento assumere nei confronti del disegno di legge.

Ritengo comunque che, a fronte del fatto che quasi ogni giorno le cronache ci forniscono notizie relative all'imperversare dei pirati della

strada, sia opportuno concludere la vicenda parlamentare di questo disegno di legge, anche se – come ho evidenziato – le riserve sono abbastanza forti.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, condivido le osservazioni espresse in modo convincente dai colleghi Zancan e Fassone.

Come è noto, mi sono molto impegnato, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, affinché venisse sanzionato soprattutto il comportamento pericoloso del guidatore. Arrivo, però, ad una valutazione finale diversa da quella del senatore Fassone perché, se è vero che gli episodi di cronaca recentemente riportati consiglierebbero un immediato licenziamento del provvedimento, è anche vero che hanno sottolineato con forza come vi siano vere e proprie tragedie che scaturiscono dal comportamento irresponsabile di colui che guida.

Mi sembra che dobbiamo tenere conto di questo elemento di valutazione: la gravità del danno può derivare anche da un comportamento poco colpevole, mentre un comportamento che implica una grande mancanza di responsabilità o un assoluto disprezzo per la vita altrui va sanzionato.

Francamente non mi arrenderei e penso che la soluzione più idonea sia quella di trovare un'intesa con i colleghi dei rispettivi Gruppi della Camera dei deputati affinché gli aggiustamenti in questa direzione non vengano ulteriormente modificati nella successiva lettura alla Camera dei deputati e, quindi, si abbia una garanzia che il provvedimento venga approvato.

Potremmo anche impegnarci a presentare ai nostri colleghi un selezionato resoconto delle notizie di stampa degli ultimi mesi, per far comprendere loro come ci troviamo di fronte a comportamenti effettivamente sempre più irresponsabili, che producono gli effetti che vogliamo evitare.

Sono d'accordo con la relatrice Magistrelli e con gli altri colleghi intervenuti: in realtà, rispetto al ravvedimento operoso di colui che è fuggito per paura delle conseguenze, abbiamo cercato non tanto di tutelare chi ha causato l'incidente, quanto di tutelare sotto diversi profili la parte offesa.

Mi sembrerebbe utile, signor Presidente, che la Commissione non rinunciassi a quanto di buono ha elaborato in prima lettura.

PRESIDENTE. Nella direzione indicata dal senatore Dalla Chiesa si era già mossa la Commissione, convenendo sull'impostazione e sugli obiettivi del testo licenziato. Credo che la relatrice, già nella precedente lettura, avesse preannunciato ai colleghi della Camera dei deputati le modifiche che il Senato avrebbe apportato. Gli ulteriori aggiustamenti apportati sembrerebbero quindi il frutto di un successivo ripensamento. Non so se la senatrice Magistrelli intenda praticare ancora una volta questo tentativo, cioè un'ulteriore discussione informale con i colleghi della Camera dei deputati.

La modifica apportata alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, che – a mio avviso – è una delle questioni di maggior rilievo, perché il testo torna a vincolare l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della patente ad un fatto che non può essere a conoscenza neanche della persona che sarà sottoposta alla misura (il testo, infatti, reintroduce questa irrazionalità di fondo), è stata introdotta da un emendamento soppressivo presentato proprio da un deputato della Margherita. Si tratta, quindi, di comprendere anche all'interno degli stessi Gruppi parlamentari quali sono le volontà da portare avanti.

BOREA (UDC). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo UDC, che in questa seduta è rappresentato solo dal sottoscritto, per ribadire un orientamento sostanzialmente favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che in prima lettura è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo 2002, poi è stato modificato da codesta Commissione il 4 dicembre 2002 e poi nuovamente modificato dalla Camera dei deputati lo scorso 19 febbraio.

In questa ulteriore lettura al Senato purtroppo il testo conserva ancora alcune incongruenze, probabilmente condivise dalla relatrice. Tuttavia, di fronte all'utilità di avere comunque un inasprimento delle pene ed una sanzione penale in riferimento a condotte colpose particolarmente gravi, credo che il buonsenso consigli di licenziare il provvedimento così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, al fine di dare un segnale tangibile di attenzione del Parlamento a questo tipo di reati.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo UDC sul disegno di legge n. 1272-B.

PRESIDENTE. Informo che non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente sul presente disegno di legge.

Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 20 di martedì 18 marzo.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

